



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 23/07/2021

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER AGEVOLAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNUALITA' 2020 E UTENZE NON DOMESTICHE ANNUALITA' 2020 E 2021

L'anno duemilaventuno il giorno **23** del mese di **Luglio** alle ore **12:00** . presso questa Sede Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata come di seguito:

| N. | Cognome Nome | Carica | Presenza |
|----|------------------|--------------|----------|
| 1 | ALESSIO ALDO | Sindaco | SI |
| 2 | MOLITERNO CARMEN | Vice Sindaco | SI |
| 3 | CARLA' MARIA | Assessore | SI |
| 4 | IERACE FRANCESCO | Assessore | SI |
| 5 | MACINO ANDREA | Assessore | NO |
| 6 | VENTINI SABINA | Assessore | SI |

Presenti N. 5, assenti N. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA ALATI

Il Sindaco assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 27.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 27.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le tariffe TARI annualità 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 22/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le tariffe TARI annualità 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 22/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in nuovo regolamento comunale TARI;

Visto l'art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 N. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la Legge n. 27/12/2019 n. 160 la quale ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che rimane pertanto disciplinata dalla Legge 27/12/2013 n. 147 commi da 639 a 705;

Rilevato che la Legge 205/2017 (art. 1 commi 527 – 528 – 529 e 530) ha ridisegnato le competenze dell'Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA) includendovi il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti ed in particolare la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario. In particolare ARERA ha ridefinito la procedura di approvazione del piano economico finanziario, propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI 2021;

Rilevato, altresì, che il decreto 41 del 22/03/2021 ha previsto che le tariffe e i regolamenti della TARI per l'anno 2021 possono essere deliberati dai Comuni entro il 30 giugno 2021;

Tenuto conto che, a fronte delle numerose criticità legate alle nuove disposizioni normative di seguito menzionate, tale termine è stato prorogato al 31 luglio 2021, giusta disposizione del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021;

Rilevato, altresì, che il D.Lgs. 116 del 19/09/2020 ha apportato modifiche al testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006), comportando la necessità di adeguare la disciplina regolamentare TARI attualmente vigente. In particolare di seguito si segnalano le novità più salienti previste a livello di normazione primaria che prevede una nuova classificazione dei rifiuti urbani (art. 183 comma 1 lettera b-ter) individuandoli tra gli altri nei:

- rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata;
- rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies. Tale elencazione, tuttavia, non comprende le "attività industriali con capannoni di produzione", con conseguente potenziale esclusione dalla classificazione di rifiuti urbani della frazione di rifiuti di stretta produzione industriale;
- possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero al di fuori del servizio pubblico anche la frazione dei propri rifiuti classificabili come rifiuti urbani, comunicando tale scelta all'Ente, per il solo anno 2021, entro il 31 maggio 2021. L'esonero dal servizio, salvo comunicazioni contrarie, ha una valenza quinquennale;

Dato atto che le norme regolamentari in conflitto con le novità di cui sopra, nonché con la variazione di cui alla presente deliberazione si intendono abrogate, mentre continuano a trovare applicazione tutte le altre disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto, altresì, considerato il piano economico finanziario 2021 e le tariffe TARI 2021, approvate rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 22/07/2021 e n. 36 in pari data, questa Amministrazione ritiene opportuno introdurre un'agevolazione in materia del tributo comunale TARI, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 2021 che di seguito si richiama:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al

4. decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

5. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

6. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”

Rilevato:

- che i requisiti necessari per richiedere l'agevolazione del tributo comunale TARI, riferita alla quota variabile, sono:
- che per le **utenze domestiche** (UD) e solo per l'annualità **2020**, viene riconosciuta una riduzione del **100% della parte variabile per chi ha un ISEE non superiore ad €10.000**; mentre chi ha un **ISEE che rientra nella fascia che va da €10.001 ad €15.000, la riduzione prevista è del 50%**, sempre della sola quota variabile e comunque fino alla concorrenza di €43.373,00;
- che per le **utenze non domestiche** (UND) annualità **2020**, le riduzioni riguarderanno quelle attività che hanno subito un calo della domanda e del fatturato in confronto al 2019, aventi sede operativa nel Comune di Gioia Tauro, rientranti nelle seguenti categorie raggruppate in quattro fasce di riduzione della sola quota variabile per 6 mesi e comunque fino alla concorrenza di €171.489,00:

- Fascia 1 - Riduzione del 100% per 6 mesi della parte variabile

- Cod. 01 - associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.);
- Cod. 02 - cinematografi e teatri;
- Cod. 07 - alberghi con ristorante;
- Cod. 08 - alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purché gestiti in forma imprenditoriale);
- Cod. 17 - parrucchieri, barbieri, centri estetici e centri benessere;
- Cod. 22 - osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie.

- Fascia 2 - Riduzione del 70% per 6 mesi della parte variabile

- Cod. 13 - abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria;
- Cod. 15 - negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti;
- Cod. 24 - bar, caffè, pasticceria.

- Fascia 3 - Riduzione del 50% per 6 mesi della parte variabile

- Cod. 04 - campeggi, palestre e impianti sportivi;
- Cod. 06 - esposizioni, autosaloni;
- Cod. 11 - uffici, agenzie e studi professionali;
- Cod. 18 - attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.);
- Cod. 21 - attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cod. 27 - ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio.

- Fascia 4 - Riduzione del 20% per 6 mesi della parte variabile

- Cod. 03 - autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Cod. 05 - stabilimenti balneari;
- Cod. 16 - banchi di mercato beni durevoli;
- Cod. 19 - carrozzerie, autofficine, elettrauto;
- Cod. 26 - plurilicenze alimentari e/o miste;
- Cod. 29 - banchi di mercato genere alimentari.

- Che per le **utenze non domestiche** (UND) annualità **2021**, le riduzioni riguarderanno quelle attività che hanno subito un calo della domanda e del fatturato in confronto al 2019, aventi sede operativa nel Comune di Gioia Tauro, rientranti nelle seguenti categorie raggruppate in tre fasce di riduzione della sola quota variabile per 6 mesi e comunque fino alla concorrenza di € 136.247,00:

- Fascia 1 - Riduzione del 100% per 6 mesi della parte variabile

- Cod. 01 - associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.);
- Cod. 02 - cinematografi e teatri;
- Cod. 07 - alberghi con ristorante;
- Cod. 08 - alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purché gestiti in forma imprenditoriale).
- Cod. 17 - parrucchieri, barbieri, centri estetici e centri benessere;
- Cod. 22 - osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;

- Fascia 2 - Riduzione del 50% per 6 mesi della parte variabile

- Cod. 04 - campeggi, palestre e impianti sportivi;
- Cod. 11 - uffici, agenzie e studi professionali;
- Cod. 13 - abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria;
- Cod. 15 - negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti;
- Cod. 24 - bar, caffè, pasticceria.

- Fascia 3 - Riduzione del 20% per 6 mesi della parte variabile

- Cod. 03 - autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
- Cod. 05 - stabilimenti balneari;
- Cod. 06 - esposizioni, autosaloni;
- Cod. 16 - banchi di mercato beni durevoli;
- Cod. 18 - attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.);
- Cod. 19 - carrozzerie, autofficine, elettrauto;
- Cod. 21 - attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cod. 26 - plurilicenze alimentari e/o miste;
- Cod. 27 - ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio;
- Cod. 29 - banchi di mercato genere alimentari.

- Che sono altresì riportate le percentuali delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche negli allegati A) e B), facenti parte integrante della presente deliberazione;

Sono, altresì, escluse dalla concessione del tributo in parola le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall'art. 1 comma 816 dalla legge 160/2019;

I contributi di cui al presente avviso, concessi ai soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti già emessi e scaduti, e che abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero del tributo, saranno oggetto di compensazione debiti/crediti, in base al "Regolamento comunale di disciplina delle compensazioni debiti/crediti", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 08.06.2020.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 22.07.2021;

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare una riduzione tramite contributo dal pagamento del tributo comunale TARI, riferita alla quota variabile, da riconoscere dal Comune per le utenze domestiche (annualità 2020), e per le utenze non domestiche (annualità 2020-2021) che abbiano subito una chiusura/sospensione/restrizione/ridimensionamento a seguito dell'emergenza sanitaria così come già indicato e riportato negli allegati A) e B), facenti parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare i requisiti necessari per richiedere l'agevolazione del tributo comunale TARI, riferita alla quota variabile, così come già indicati e riportati negli allegati A) e B);
3. Di stabilire l'esclusione dalla concessione del tributo in parola le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall'art. 1 comma 816 dalla legge 160/2019;
4. Di stabilire che i contributi di cui al presente avviso, concessi ai soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti già emessi e scaduti, e che abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero del tributo comunali, saranno oggetto di compensazione debiti/crediti, in base al "Regolamento comunale di disciplina delle compensazioni debiti/crediti", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 08.06.2020.
5. Di approvare gli avvisi e l'autocertificazione di richiesta del contributo sopra riportato allegati alla presente.
6. Di approvare, quale termine di scadenza, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di agevolazione la data del **30 settembre 2021**;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .
VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 23/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. SALVATORE TILLIECI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 23/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. SALVATORE TILLIECI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO ALDO ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA ALATI

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
ANTONIO PISANO

COMUNE DI GIOIA TAURO UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Gioia Tauro li, **23/07/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA ALATI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
ANTONIO PISANO